



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(Adottato con atto C.C. n. 138 del 17.12.1998, esecutivo, modificato con atti C.C. n. 118 del 22.12.1999, C.C. n. 127 del 19.12.2001, C.C. n. 28 del 20.3.2003, C.C. n. 16 del 13.3.2007, C.C. n. 81 del 21.12.2009, C.C. n. 32 del 29.4.2010, C.C. n. 33 del 29.5.2013, C.C. n. 66 del 24.9.2014, C.C. n. 67 del 15.7.2015, C.C. n. 29 del 20.4.2016)

INDICE

Titolo I - *Entrate Tributarie* - Disposizioni Generali

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 3 - Entrate tributarie comunali
- Articolo 4 - Agevolazioni tributarie
- Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I – Gestione delle entrate

- Articolo 6 – Forma di gestione
- Articolo 7 – Il funzionario responsabile del tributo

Capo II – Denunce e controlli

- Articolo 8 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 9 – Attività di controllo
- Articolo 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11 – Rapporti con il contribuente

Capo III – Procedimento di accertamento (*le parole “e liquidazione” sono eliminate*)

- Articolo 12 – Avviso di accertamento (*le parole “e di liquidazione” sono eliminate*)
- Articolo 13 – Notificazione a mezzo posta

Capo IV – Contenzioso e strumenti deflativi

- Articolo 14 – Contenzioso
- Articolo 15 – L'autotutela
- Articolo 16 – Accertamento con adesione

Titolo III – *Entrate Tributarie* - Riscossione e rimborsi

- Articolo 17 – Riscossione
- Articolo 18 – Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 19 – Rimborsi
- Articolo 19/bis – Compensazione tributi comunali*
- Articolo 20 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 20/bis – Misura degli interessi sui tributi comunali*
- Articolo 20/ter – Ripetibilità delle spese di notifica di atti tributari comunali*
- Articolo 20/quarter – Arrotondamento nei pagamenti dei tributi comunali*

Titolo IV – *Entrate Tributarie* – Sanzioni

- Articolo 21 – Graduazione delle sanzioni
- Articolo 22 – Cause di non punibilità
- Articolo 23 – Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

Titolo V – *Entrate Tributarie* – Norme finali e transitorie

- Articolo 24 – Norme finali
- Articolo 25 – Disposizioni transitorie
- Articolo 26 – Entrata in vigore
- Articolo 27 – Modifiche al presente regolamento*

Titolo VI – Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie

Articolo 28 – Definizioni

Articolo 29 – Oggetto

Articolo 30 – Entrate extratributarie

Articolo 31 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe

Articolo 32 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Articolo 33 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 34 - Modalità di pagamento

Articolo 35 - Attività di riscontro

Articolo 36 - Sollecito per omissione e ritardo dei pagamenti

Articolo 37 - Dilazioni di pagamento

Articolo 38 – Sgravi, discarichi, annullamenti e rimborsi pagamenti

Titolo VII – Riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie ed extratributarie comunali

Articolo 39 – Oggetto

Articolo 40 – Riscossione coattiva diretta

Articolo 41 – Responsabile della riscossione coattiva diretta

Articolo 42– Modalità di riscossione coattiva - Liste di carico e condizione crediti

Articolo 43– Rimborso spese e costi amministrativi di riscossione coattiva diretta

Articolo 44 – Somme di modesto ammontare

Articolo 45 - Dilazioni di pagamento delle ingiunzioni

Articolo 46 – Sgravi, discarichi, annullamenti e rimborsi

Titolo VIII – Entrate extratributarie e riscossione coattiva diretta delle entrate comunali - Norme finali

Articolo 47 – Norme finali

Titolo I - Entrate Tributarie - Disposizioni Generali

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente/Coordinatore, il funzionario, l'impiegato cui risulta affidata, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria

Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 *ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4 – Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2014, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
- 3 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione Sociale – ASP di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 della Legge Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, sono tenute al pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune in misura ridotta del cinquanta per cento. La riduzione è concessa, per le ONLUS, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e per le ASP, da certificazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle APS ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.*
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Tale dichiarazione sostitutiva è ammessa anche qualora l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 – Aliquote e tariffe

1. *Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, La determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali compete alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, lett. f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (le parole: "Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie" sono eliminate) nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.*
2. *Eliminato (Il testo del comma 2. era: "All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione dei criteri prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta").*
3. *La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge. *Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio di riferimento.**
4. *In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le ultime aliquote e tariffe approvate o applicate.*

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I – Gestione delle entrate

Articolo 6 – Forma di gestione

1. *Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.*
2. *Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.*
3. *Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere scegliendo motivatamente una delle modalità indicate dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
Può quindi procedere, mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara, fatta salva la possibilità di presentazione di dichiarazione sostitutiva in conformità alle vigenti disposizioni.*

4. *Comma eliminato. (il testo del comma 4 era: “E’ consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell’art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell’albo istituito dall’articolo 53 del D.Lgs. 446 del 1997, l’attività di accertamento istruttorio, come definita dall’art. 1, lettera b) del presente Regolamento. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell’assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività suddetta – anche ai fini della tutela della riservatezza sui dati personali, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.”)*

Articolo 7 – Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, **ovvero approva le liste di emissione degli atti di ingiunzione fiscale**;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto *dall’art.14 (le parole “dall’art.15” sono eliminate)*;
 - f) all’occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato *dall’art.15 (le parole “dall’art.16” sono eliminate)* e provvede a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui *dall’art.16 (le parole “dall’art.17” sono eliminate)*;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto;
 - h) esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. La Giunta individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, le attribuzioni di cui al precedente comma 2, con esclusione della lettera g), spettano al concessionario, secondo quanto previsto dalla legge.

Capo II – Denunce e controlli

Articolo 8 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 9 – Attività di controllo

1. L'ufficio comunale, in caso di gestione diretta, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, *in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), indicando i criteri selettivi da utilizzare.*
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

6. Comma eliminato (il testo del comma 6 era: "Se l'attività di controllo è effettuata con utilizzazione diretta della struttura comunale, la Giunta fisserà gli obiettivi ed i criteri direttivi, in relazione alla complessità delle singole operazioni accertative. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo del 3,0% (le parole: "dell'1%" sono eliminate) a un massimo del 5,0% (le parole: "del 2% " sono eliminate) del maggior gettito accertato .")
7. Comma eliminato (il testo del comma 7 era: "Qualora l'attività sia effettuata con affidamento dell'incarico a terzi, delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e dell'aggiudicatario. In questo caso può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo del 1,50% (le parole: "dello 0,50%" sono eliminate) ad un massimo del 3,00% (le parole: "dell'1%" sono eliminate) del maggior gettito accertato.")

Articolo 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco e il Direttore Generale o il Segretario Generale.
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Articolo 11 – Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere provvedimento sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti o per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare
3. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di avvisi di accertamento, deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'Ufficio.
4. Il Difensore Civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

Capo III – Procedimento di accertamento (le parole “e liquidazione” sono eliminate)

Articolo 12 – Avviso di accertamento (le parole “e di liquidazione” sono eliminate)

1. Comma sostituito dal presente testo: il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
(il testo del precedente comma 1 era: Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo, risultante dall'attività accertativa;
 - d) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.)
2. Comma sostituito dal presente testo: Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni.
(il testo del precedente comma 2 era: Mediante avviso di liquidazione, il Comune:
 - e) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - f) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo, risultante dall'attività di liquidazione, ossia di verifica fra quanto denunciato e pagato;
 - g) applica le relative sanzioni.)
3. Comma sostituito dal presente testo: Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, inoltre, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, **delle condizioni per proporre reclamo a norma dell'art. 17 bis D.Lgs. 31.12.1992 n. 546**, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente per la gestione del tributo
(il testo del precedente comma 3 era: COMMA ELIMINATO (Il testo del comma 3 era: L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo (o nel maggiore termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi).
4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento (le parole “, dell'avviso di liquidazione” sono eliminate) o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti

informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 13 – Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. *Le notifiche degli atti di cui al comma 1 sono effettuate, quando possibile, anche tramite pec (posta elettronica certificata).*

Capo IV – Contenzioso e strumenti deflativi

Articolo 14 – Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale **fuori udienza** di cui all'art. 48 **e alla conciliazione in udienza di cui all'art. 48 bis** del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa. Se previsto, la rappresentanza potrà competere all'addetto della relativa struttura.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 15 – L'autotutela

01. Il Comune applica, nella gestione dei propri tributi, l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dal D.L. 30.9.1994, n. 564, convertito dalla Legge 30.11.1994, n. 656 (art. 2 quater, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 24.9.2015, n.159), dal Decreto Ministero delle Finanze 11.2.1997, n. 37 e da quanto disciplinato dal presente regolamento.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
 - c) ***rinuncia all'imposizione in considerazione di criteri di economicità, definiti dal rapporto tra l'esiguità della pretesa tributaria ed i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.***
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 - i) ***errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio.***
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. ***Nel potere di annullamento o di revoca di cui ai commi precedenti deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.***

9. *La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del funzionario responsabile del tributo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.*
10. *In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.*

Articolo 16 – Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III – Entrate Tributarie - Riscossione e rimborsi

Articolo 17 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. *Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento di tributi mediante ruolo tramite l'Agente della Riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia spontanei che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.*
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento *(le parole "o liquidazione" sono eliminate)* sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo diverso affidamento disposto dal Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o lo svolgimento in proprio *(le parole: "modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43" sono eliminate)* mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 18 – Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. *il funzionario responsabile del tributo (le parole: “Il Sindaco” sono eliminate)* può eccezionalmente consentire, con possibilità di richiesta di opportune garanzie, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico *accertate, in caso di residenti, dal competente Settore comunale Servizi alla Persona* e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di **ventiquattro** *(il numero “12” è eliminato)*, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, **alla scadenza, della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive** *(le parole “anche di una sola rata” sono eliminate)*, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo, **non più rateizzabile**, entro 30 giorni dalla scadenza della **seconda** rata non adempiuta.
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 19 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro il termine di *cinque anni (le parole “tre anni” sono eliminate)* dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro *centottanta giorni (le parole “90 giorni” sono eliminate)* dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego (*Le parole: “La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale ad assenso tacito della restituzione” sono eliminate*)
5. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa e/o di ulteriori informazioni e chiarimenti occorrenti per la definizione della pratica.
6. *Il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di rimborso di cui al comma 4., relativo ad un tributo riscosso direttamente dal Comune, può chiedere che il credito tributario vantato sia portato in tutto o in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti esclusivamente il medesimo tributo, presentando apposita richiesta al funzionario responsabile del tributo, su modello appositamente predisposto dal Comune.*

Articolo 19/bis – Compensazione tributi comunali

1. *E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali secondo le disposizioni del presente articolo.*
2. *La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo, per il tramite del Concessionario per la Riscossione e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall’art. 52 del D.Lgs 446/97.*
3. *Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi, il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.*
4. *Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative allo stesso anno o anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e previo riconoscimento del diritto al rimborso da parte del Comune.*
5. *Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti, deve presentare, entro il termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza del pagamento, apposita richiesta contenente i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo dovuto al lordo della compensazione; l’esposizione delle eccedenze di versamento che intende compensare per il medesimo tributo, distinte per anno d’imposta; l’attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e che intende compensare, oppure qualora abbia in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di rimborso presentata.*
6. *A seguito del ricevimento della richiesta, il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, emette apposito provvedimento di rimborso in compensazione e provvede a darne comunicazione al contribuente.*
7. *La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo comunale, la cui scadenza sia successiva al ricevimento del provvedimento di cui al comma 6., salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.*
8. *Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento del*

provvedimento di cui al precedente comma 6. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

Articolo 20 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. *In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27.12.2006, n. 296, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'intero ammontare non superi l'importo di Euro 12,00 (le parole "Euro 10,33" sono eliminate) (le parole: "Lire 20.000" sono eliminate).*
2. *Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44 e successive modificazioni, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo o emissione di ingiunzione fiscale e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi e spese ripetibili per i compensi di notifica di cui al successivo articolo 20/ter non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo. Detta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Il limite di esenzione di cui al presente comma (le parole "comma 1" sono eliminate) si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.*
2. *Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi l'importo di Euro 154,94 (le parole: "Lire 300.000" sono eliminate).*
3. *Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00 (le parole "Euro 10,33" sono eliminate) (le parole: "Lire 20.000" sono eliminate).*
4. *Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento (le parole "e liquidazione" sono eliminate) o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.*
5. *Il termine previsto dal comma 1 non si applica per il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento e non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi risulti inferiore al limite di cui al comma 1.*

Articolo 20/bis – Misura degli interessi sui tributi comunali

1. *Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 13.5.1999, n. 133, a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali, per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 133/1999 .*

2. *Rimangono dovuti dai contribuenti gli interessi calcolati nella misura prevista dalle leggi disciplinanti i singoli tributi comunali, in base a ruoli già emessi, nonché ad avvisi di liquidazione e/o accertamento notificati in data anteriore al 1° gennaio 2000.*
3. *Non si fa luogo a restituzione di somme già versate dai contribuenti a titolo di interessi moratori ed effettivamente dovute all'Ente, calcolati nella misura prevista dalle leggi disciplinanti i singoli tributi comunali, alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento.*
4. *La misura annua degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali è determinata dal Comune (le parole: "nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto" sono eliminate) in misura pari al tasso di interesse legale. (le parole: "In assenza di tale determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali continuano ad essere dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali." sono eliminate)*
5. *Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

Articolo 20/ter – Ripetibilità delle spese di notifica di atti tributari comunali

6. *Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di buon andamento e di economicità dell'attività del Comune, a decorrere dall'1 gennaio 2002, sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti sanzionatori, anche relativi a periodi di imposta e a rapporti tributari precedenti alla data dell'1.1.2002.*
7. *L'ammontare delle spese di cui al comma 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nelle stesse misure unitarie stabilite dal D.M. 8.1.2001 "Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero", come modificato dal D.M. 12 settembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.*
8. *Non sono ripetibili le spese di notifica di atti istruttori o strumentali alla attività di controllo, di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta e di atti di semplice comunicazione.*

Articolo 20/quarter – Arrotondamento nei pagamenti dei tributi comunali

1. *Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*
2. *Qualora, con il medesimo modello di versamento il contribuente provveda al pagamento del tributo complessivamente dovuto per diverse fattispecie imponibili, l'arrotondamento all'euro con le modalità di cui al comma precedente si applica all'importo totale da versare.*

Titolo IV - Entrate Tributarie - Sanzioni

Articolo 21 – Graduazione delle sanzioni

1. Conformemente a quanto previsto dai D.Lgs. 471, 472, 473/1997, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate come da specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale. In assenza del provvedimento deliberativo, si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni.

Articolo 22 – Cause di non punibilità

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della Legge n. 449/1997, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, ***a condizione che queste non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo***, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 23 – Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r. o mediante pec (*posta elettronica certificata*), prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima o dell'emissione di ingiunzione fiscale.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

Titolo V – Entrate Tributarie - Norme finali e transitorie

Articolo 24 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 25 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo effettuati a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 27 – Modifiche al presente regolamento

1. *Le eventuali modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state adottate, salvo diversa disposizione di legge.*
2. *Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.*

Titolo VI – Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie

Articolo 28 – Definizioni

1. *Ai fini del presente Regolamento, si intende:*
 - *per “entrate extratributarie” l'insieme delle entrate non tributarie a vario titolo e natura esigibili e riscuotibili dall'Ente, come di seguito definite;*
 - *per “responsabile dell'entrata” il funzionario cui è attribuita la responsabilità della gestione dell'entrata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altro atto amministrativo.*

Articolo 29 – Oggetto

1. *Il presente Titolo del Regolamento disciplina in via generale le varie attività che i debitori delle somme dovute a titolo di entrate extratributarie ed il Comune sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione, accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate di competenza.*
1. *Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione volontaria da parte del Comune, quale soggetto attivo delle proprie entrate non tributarie, in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con i contribuenti/utenti.*
2. *Sono fatte salve le disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinano specifiche tipologie di entrate.*
3. *Le entrate extratributarie del Comune sono di norma gestite in forma diretta.*

Articolo 30 – Entrate extratributarie

1. *Costituiscono entrate extratributarie:*
 - *rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;*
 - *proventi dei servizi pubblici;*
 - *proventi e/o corrispettivi e canoni d'uso per concessioni di beni demaniali e/o del patrimonio disponibile*
 - *sanzioni amministrative;*
 - *qualsiasi altra somma di natura non tributaria spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.*

Articolo 31 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. *La determinazione dei canoni, dei prezzi, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali e/o del patrimonio disponibile spettano all'organo comunale competente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.*
2. *Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.*
3. *Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.*

Articolo 32 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. *Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dall'organo competente tramite atti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 31.*
2. *Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni,*

queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione dell'organo competente, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Articolo 33 - Soggetti responsabili delle entrate

- 1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altro atto amministrativo, ai responsabili delle entrate, ossia i funzionari dei servizi generatori delle singole risorse d'entrata, i quali ricevono in assegnazione i rispettivi stanziamenti in termini di previsioni di entrata. Essi provvedono conseguentemente alle attività di accertamento delle rispettive entrate mediante determinazione puntuale di quanto dovuto dall'utenza in base ai servizi fruiti o richiesti.*
- 2. I responsabili delle entrate provvedono, sulla scorta dei dati accertati come sopra descritto, all'emissione dei documenti utili e necessari alla formalizzazione del credito da parte del Comune ed alla sua riscossione, assegnando – se non diversamente disposto dalle norme di legge o dai regolamenti o atti amministrativi che disciplinano l'entrata - un termine non inferiore a giorni quindici per provvedere al pagamento. I responsabili delle entrate provvedono altresì al monitoraggio della riscossione ed alla riconciliazione tra le partite contabili di incasso e le posizioni debitorie dei vari utenti, evidenziando la presenza di anomalie e/o insoluti e provvedendo all'avvio ed alla gestione di eventuali fasi sollecitatorie propedeutiche alla eventuale successiva riscossione coattiva.*
- 3. I responsabili delle entrate provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse. In base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente e per entrate specificamente individuate e gestite direttamente dall'Ente, le operazioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo possono essere svolte dal competente Servizio nell'ambito del Settore Risorse e Controllo. In questo caso, i responsabili delle entrate specificamente individuate, dopo avere provveduto a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, provvedono a trasmettere al Servizio Unico Entrate tutti i dati necessari, di regola, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.*
- 4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza dell'atto di affidamento.*

Articolo 34 - Modalità di pagamento

- 1. In via generale, e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma di natura non tributaria spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:*
 - versamento diretto alla Tesoreria Comunale;*
 - versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;*
 - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti continuativi ed altre modalità similari*

- tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;*
- *mediante Pos–Pagobancomat e carte di credito di Istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale. Le convenzioni relative devono essere previamente approvate dal Comune;*
 - *mediante forme di pagamenti digitali ed on-line, eventualmente disponibili tramite appositi portali di pagamento e/o accessibili tramite il sito internet istituzionale dell'Ente.*

Articolo 35 - Attività di riscontro

- 1. Ciascun responsabile di entrata provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti al fine di annotare e verificare la correttezza, formale e sostanziale dei pagamenti.*
- 2. In base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente e per entrate specificamente individuate e gestite direttamente dall'Ente, il competente Servizio nell'ambito del Settore Risorse e Controllo può provvedere allo svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma del presente articolo.*
- 3. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.*
- 4. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile dell'entrata e/o del competente Servizio nell'ambito del Settore Risorse e Controllo, in base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente e per entrate specificamente individuate e gestite direttamente dall'Ente, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.*

Articolo 36 - Sollecito per omissione e ritardo dei pagamenti

- 1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata dal responsabile dell'entrata con atto scritto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi legali o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, non inferiore a quindici giorni – se non diversamente disposto dalle norme di legge o dai regolamenti o atti amministrativi che disciplinano l'entrata.*
- 2. In base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente e per entrate specificamente individuate e gestite direttamente dall'Ente, il competente Servizio nell'ambito del Settore Risorse e Controllo può provvedere allo svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma del presente articolo.*
- 3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, se possibile, avvalendosi del sistema di posta elettronica certificata.*

4. *Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti.*
5. *Eventuale applicazione di una somma, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale, a titolo di rimborso spese di gestione pratica a seguito del sostenimento dei maggiori costi che l'amministrazione deve sostenere per l'attivazione delle azioni di recupero e che invece non si produrrebbero se i debiti fossero pagati puntualmente.*

Articolo 37 - Dilazioni di pagamento

1. *Il responsabile dell'entrata e/o il responsabile del Settore Risorse e Controllo o suo delegato, in base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente e per entrate specificamente individuate e gestite direttamente dall'Ente, possono concedere, a seguito di specifica domanda dell'utente ed acquisito il parere non vincolante del Servizio interessato, dilazioni dei pagamenti dovuti, in rate mensili di pari importo, alle condizioni e nei seguenti limiti:*
 - *durata massima: dodici mesi;*
 - *la domanda deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva;*
 - *non possono essere concesse dilazioni a coloro che siano già titolari di precedenti dilazioni per le quali non risultano regolari i pagamenti;*
 - *è possibile la protrazione della durata massima della dilazione oltre i dodici mesi, per un periodo non superiore ad ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il responsabile dell'entrata e/o il Responsabile del Settore Risorse e Controllo o suo delegato, in base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente e per entrate specificamente individuate e gestite direttamente dall'Ente, tenendo conto dell'importo dovuto, di situazioni di temporanea obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria dell'utente, lo ritenga opportuno;*
 - *decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;*
 - *applicazione sulle somme dilazionate, a partire dalla seconda rata, degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile;*
 - *applicazione di una somma, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale, a titolo di rimborso spese di istruttoria e gestione pratica;*
 - *nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a Euro 10.000,00 la concessione della dilazione potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Qualora la dilazione non sia garantita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, l'Ente a garanzia del proprio credito può riscuotere le rate attraverso l'addebito continuativo in conto corrente, cessione del quinto dello stipendio o ulteriori forme ritenute idonee;*
 - *nessuna dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.*

Art. 38 – Annullamenti e rimborsi pagamenti

1. *Nel caso si renda necessario procedere ad un annullamento parziale/totale, il*

responsabile dell'entrata provvede ad attuare le procedure necessarie e ne dà comunicazione all'utente.

- 2. Nel caso si renda necessario procedere al rimborso di somme dovute, conseguente all'errato o maggiore pagamento di somme non dovute, il responsabile dell'entrata provvede ad attuare le procedure necessarie e ne dà comunicazione all'utente. L'eventuale rimborso di somme dovute è a cura del medesimo funzionario responsabile dell'entrata.*
- 3. In base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente e per entrate specificamente individuate e gestite direttamente dall'Ente, delle operazioni di cui al precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il responsabile dell'entrata provvede a dare comunicazione al competente Servizio nell'ambito del Settore Risorse e Controllo.*

Titolo VII – Riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie ed extratributarie comunali

Articolo 39 – Oggetto

- 1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.*
- 2. La riscossione coattiva delle entrate comunali aventi e non aventi natura tributaria è effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:*
 - con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata all'Agente della riscossione;*
 - con la procedura indicata dal Regio Decreto 14.4.1910, n.639 e successive modificazioni ed integrazioni, se la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.*
- 3. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.*

Articolo 40– Riscossione coattiva diretta

- 1. La riscossione coattiva delle entrate comunali è gestita direttamente dal Comune, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni in ogni fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.*
- 2. La riscossione coattiva è effettuata mediante l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di*

espropriazione forzata immobiliare, o con altra modalità di gestione, qualora prevista dalla normativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. *L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie consta di due fasi:*
- *fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Responsabile della riscossione coattiva sottoscriverà le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie;*
 - *fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.*

Articolo 41 – Responsabile della riscossione coattiva diretta

1. *La Giunta Comunale, in base all'organizzazione dei Settori/Servizi dell'Ente vigente, individua il funzionario responsabile della riscossione coattiva diretta delle entrate comunali, al quale sono affidate le competenze in materia di sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali relative ad entrate tributarie e non tributarie, nonché dell'adozione di tutti gli atti delle fasi delle procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa, che seguono la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente al funzionario responsabile della riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.2011, n. 106. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza del funzionario responsabile della riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.2011, n. 106.*
2. *La Giunta Comunale individua inoltre il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile della riscossione coattiva diretta delle entrate comunali in caso di sua assenza o impedimento.*
3. *Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 36, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva diretta mediante ingiunzione di pagamento e relativa notifica. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta anche con le modalità previste dall'art. 1, comma 87, della Legge n. 549 del 1995 o dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1993.*
4. *Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche degli ulteriori oneri indicati al successivo articolo 43.*

5. *Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.*
6. *È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.*

Articolo 42– Modalità di riscossione coattiva - Liste di carico e condizione crediti

1. *In generale, le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con l'avviso di accertamento in materia di entrate tributarie e con l'atto di contestazione di cui al precedente art. 36 in materia di entrate non tributarie. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio d'insolvenza iniziano lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.*
2. *Ogni Servizio del Comune, preposto alla riscossione di entrate tributarie e non tributarie, predispose le liste di carico secondo le modalità indicate dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva e le trasmette al competente Servizio nell'ambito del Settore Risorse e Controllo.*
3. *Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.*
4. *Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:*
 - *degli atti di accertamento emessi dal Comune per le entrate tributarie;*
 - *degli avvisi di liquidazione o gli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;*
 - *dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato;*
 - *gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.*
5. *L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al funzionario responsabile della riscossione coattiva avverrà mediante consegna della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili da parte del competente responsabile dell'entrata stessa, il quale sottoscriverà la lista di carico stessa per vidimazione e resa esecutività dei carichi affidati.*
6. *Le liste di carico vengono trasmesse al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva con cadenza semestrale o con altra periodicità concordata con il responsabile dell'entrata.*
7. *In ogni caso le liste di carico devono essere ricevute dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno centottanta giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.*

Articolo 43– Rimborso spese e costi amministrativi di riscossione coattiva diretta

1. *Le procedure di riscossione coattiva diretta comportano per l'Ente il sostenimento di costi aggiuntivi che l'amministrazione non dovrebbe sostenere qualora i debitori pagassero puntualmente quanto dovuto.*
2. *In sede di riscossione coattiva diretta, sia ai fini di perseguire finalità di deterrenza e contrasto all'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione nei termini agli adempimenti di versamento, secondo obiettivi di equità fiscale, gli oneri di riscossione coattiva delle entrate, in tutte le loro componenti, sono posti totalmente a carico del debitore. Per garantire equità di trattamento verso coloro che pagano puntualmente rispetto a coloro che non lo fanno, si prevede che al debitore moroso debba essere addebitato il costo della riscossione, così determinato, nel rispetto del principio di mera copertura del costo:*
 - *rimborso spese da riconoscere al Comune per l'attività di supporto alla riscossione diretta in misura dei compensi, da contratti sottoscritti e vigenti, da corrispondersi agli incaricati della riscossione;*
 - *recupero spese per produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale;*
 - *interessi di mora, nella misura del tasso di interesse legale, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento;*
 - *oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;*
3. *L'esatta quantificazione delle voci precedentemente elencate ai numeri da 1 a 4 è demandata ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.*

Articolo 44 – Somme di modesto ammontare

1. *Non si procede alla riscossione coattiva, tramite emissione di ingiunzione di pagamento, nei confronti di qualsiasi debitore qualora le somme complessivamente dovute, comprensive di interessi, sanzioni, spese ed altri accessori, siano inferiori all'importo di 30,00 Euro.*

Articolo 45 - Dilazioni di pagamento delle ingiunzioni

1. *Il responsabile della riscossione coattiva può concedere, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, alle condizioni e nei seguenti limiti:*
 - *durata massima: dodici mesi;*
 - *l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della dilazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;*
 - *la procedura di dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.*
 - *il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate consecutive comporta la decadenza dalla dilazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in*

un'unica soluzione del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

- *è possibile la protrazione della durata massima della dilazione oltre i dodici mesi, per un periodo non superiore ad ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il responsabile della riscossione coattiva, tenendo conto dell'importo dovuto, di situazioni di temporanea obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria dell'utente, lo ritenga opportuno;*
 - *su richiesta del debitore, il responsabile della riscossione coattiva, fermo restando la durata massima della dilazione stabilita nel presente articolo, può disporre rateazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.*
 - *applicazione sulle somme dilazionate, a partire dalla seconda rata, degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.*
2. *Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a Euro 10.000,00 la concessione della rateazione potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, ad esempio polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o altre forme ritenute idonee.*

Articolo 46 – Sgravi, discarichi, annullamenti e rimborsi

1. *Nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio, discarico, annullamento o ad un rimborso dell'atto posto in riscossione coattiva, il responsabile dell'entrata deve far pervenire al funzionario responsabile della riscossione coattiva, uno specifico provvedimento contenente le motivazioni e gli importi da sgravare, discaricare, annullare o rimborsare, in base il quale funzionario responsabile della riscossione coattiva provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente a dare comunicazione all'utente.*

Titolo VIII – Entrate extratributarie e riscossione coattiva diretta delle entrate comunali - Norme finali

Articolo 47 – Norme finali

1. *Si richiamano e si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 24 e 27 del presente Regolamento.*